

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 44 DEL 13/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDI CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI CON PARZIALE LIVELLO DI AUTOSUFFICIENZA IN GRUPPI APPARTAMENTO. PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2025

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 15/23

Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Eddi Frezza

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che i Gruppi Appartamento per persone disabili sono normati dalla DGRV n. 84 del 06/03/2007 e sono stati pensati per soddisfare l'esigenza di valorizzare la differenziazione della rete di offerta dei servizi residenziali mediante la realizzazione di strutture dedicate a persone adulte disabili con parziale livello di autosufficienza, prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata, e sono finalizzati a facilitare l'autonomia abitativa in alternativa all'inserimento in comunità residenziale;

Premesso inoltre che questa tipologia di offerta, che rientra nel sistema di offerta dei servizi previsti nel Piano Sociale Regionale, non è soggetta all'autorizzazione all'esercizio ma solo a comunicazione di avvio attività da presentare nel Comune di svolgimento dell'attività;

Dato atto che con deliberazione n. 1838 del 18/12/2019 è stato approvato l'accordo contrattuale, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, con i gestori dei seguenti gruppi appartamento per persone con disabilità, al fine di dare continuità agli inserimenti delle persone disabili:

- Casa Castelletto, via Castelletto 97, Breganze – gestore Verlatà Società Cooperativa Sociale di Villaverla
- Casa di Piero, via Capovilla 27, Villaverla – gestore Verlatà Società Cooperativa Sociale di Villaverla
- Casa in Fiore, via Salzana, Santorso – gestore Nuovi Orizzonti Cooperativa Sociale di Santorso
- Casa dell'Orsa, via Vergan 12 A, Malo – gestore Società Cooperativa Sociale L'Orsa Maggiore di Malo;

Precisato che a ciascun ospite disabile inserito è assegnata un'impegnativa di residenzialità in base al livello di gravità dell'utente stabilito dalla SVAMDI;

Dato atto che nel Piano di Zona Straordinario 2021 dell'Azienda Ulss 7 sono ricomprese le Unità di Offerta Gruppi Appartamento per disabili;

Dato inoltre atto che il Responsabile UOS Disabilità Distretto 2 - dott. Stefano Rigoni - con nota del 20/12/2022, considerata la buona gestione dei gestori dei gruppi appartamento, nonché le previsioni di nuovi inserimenti, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'accordo con i gestori dei gruppi appartamento per un numero massimo di n. 6 posti letto per ciascuna struttura;

Dato atto altresì che, il Responsabile UOS Disabilità Distretto 2, nella sopra citata nota, sentito il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, propone di uniformare le quote di rilievo sanitario degli ospiti disabili inseriti al nuovo valore delle quote stabilite dalla Regione con DGRV n. 912/2022 assimilandole al valore dell'unità di offerta Comunità Alloggio per disabili come segue:

Livello assistenziale	Quota di rilievo assistenziale
Basso	€ 38,00
Medio e Alto	€ 60,00

Visto l'accordo contrattuale da sottoscrivere con ciascun ente gestore, in allegato.

Per quanto sopra il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone:

- di uniformare le quote di rilievo sanitario degli ospiti disabili accolti presso i Gruppi Appartamento, a carico dell'Azienda ULSS7, al valore delle quote stabilite dalla Regione con DGRV n. 912/2022 assimilandole al valore dell'unità di offerta Comunità Alloggio per disabili come segue:

Livello assistenziale	Quota di rilievo assistenziale
Basso	€ 38,00
Medio e Alto	€ 60,00

- di approvare gli accordi contrattuali con i gestori dei seguenti gruppi appartamento per persone con disabilità, per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2025, al fine di dare continuità agli inserimenti delle persone disabili:
 - Casa Castelletto, via Castelletto 97, Breganze con Verlata Società Cooperativa Sociale di Villaverla;
 - Casa di Piero, via Capovilla 27, Villaverla – con Verlata Società Cooperativa Sociale di Villaverla;
 - Casa in Fiore, via Salzana, Santorso – con Nuovi Orizzonti Cooperativa Sociale di Santorso;
 - Casa dell’Orsa, via Vergan 12 A, Malo – con Società Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore di Malo;

IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto di aderire alla proposta formulata dal Responsabile competente;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di uniformare le quote di rilievo sanitario degli ospiti disabili accolti presso i Gruppi Appartamento, a carico dell’Azienda ULSS7, al valore delle quote stabilite dalla Regione con DGRV n. 912/2022 assimilandole al valore dell’unità di offerta Comunità Alloggio per disabili come segue:

Livello assistenziale	Quota di rilievo assistenziale
Basso	€ 38,00
Medio e Alto	€ 60,00

3. di approvare gli accordi contrattuali con i gestori dei seguenti gruppi appartamento per persone con disabilità, per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2025, al fine di dare continuità agli inserimenti delle persone disabili:
 - Casa Castelletto, via Castelletto 97, Breganze con Verlata Società Cooperativa Sociale di Villaverla;
 - Casa di Piero, via Capovilla 27, Villaverla – con Verlata Società Cooperativa Sociale di Villaverla;
 - Casa in Fiore, via Salzana, Santorso – con Nuovi Orizzonti Cooperativa Sociale di Santorso;
 - Casa dell’Orsa, via Vergan 12 A, Malo – con Società Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore di Malo;
4. di dare atto che la spesa prevista per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2025 trova copertura come segue:

anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno
2023	BA1180B00	11	RESIDENZIALITA' DISABILI DA PRIVATO	192.720,00 €
2024	BA1180B00	11	RESIDENZIALITA' DISABILI DA PRIVATO	193.248,00 €
2025	BA1180B00	11	RESIDENZIALITA' DISABILI DA PRIVATO	95.568,00 €

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

REGIONE DEL VENETO

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'INSERIMENTO DI PERSONE
DISABILI CON UN PARZIALE LIVELLO DI AUTOSUFFICIENZA
PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI "CASA
CASTELLETTO" E "CASA DI PIERO" DELLA SOCIETA' COOP.
SOCIALE "VERLATA"

TRA

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti n. 40, p. iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, rappresentante pro-tempore dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

E

VERLATA Società Cooperativa Sociale a r.l. - (di seguito Gestore) con sede legale in Via A. De Gasperi 6, 36030 VILLAVERLA (VI) - C.F. e P. IVA 00887350247 - REA VI n. 193614, rappresentata dal Rappresentante legale sig.a Marini Maria Elisa, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

PREMESSO che:

- la Regione Veneto con DGR n.84 del 16.01.2007 in *oggetto "L.R. 16 agosto 2022 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli*

indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali, ha definito fra l'altro le Unità di Offerta che possono essere incluse nel Piano Socio Sanitario della Regione Veneto;

- alcune tipologie di offerta, all. B alla citata DGRV 84/2007, non sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, ma entrano a far parte del sistema di offerta dei servizi in quanto previsti dal Piano Sociale Regionale e sono soggetti all'obbligo di comunicazione di avvio attività da presentare al Comune dove hanno sede;
- tra le suddette unità di offerta rientra il Gruppo Appartamento per persone con disabilità;
- nel Piano di Zona Straordinario 2021 dell'Azienda ULSS 7 sono ricomprese le Unità di Offerta Gruppi Appartamento per disabili:
Casa Castelletto, via Castelletto 97, Breganze – ente gestore Verlata Società Cooperativa Sociale a r.l. di Villaverla
Casa di Piero, via Capovilla 27, Villaverla – ente gestore Verlata Società Cooperativa Sociale a r.l. di Villaverla;
- con deliberazione aziendale n. del è stata disposta la prosecuzione dell'inserimento di persone con parziale livello di autosufficienza nei suddetti Gruppi appartamento per persone con disabilità per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2025;
- il soggetto Gestore ha adempiuto all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività presentata al comune dove hanno sede le Unità di Offerta Gruppo Appartamento “Casa Castelletto” di Breganze e “Casa di Piero” di Villaverla.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Il Gruppo Appartamento per persone con disabilità è un servizio che accoglie persone adulte con disabilità, con buoni livelli di autosufficienza, prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata, ha come finalità l'accoglienza e gestione della vita quotidiana orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità residue e a favorire esperienze di vita autonome dalla famiglia di origine (qualora ci sia) con capacità ricettiva fino a 6 ospiti;

Art.2 Obblighi del soggetto Gestore

Il soggetto Gestore si impegna:

- ad accogliere nei Gruppi Appartamento “Casa Castelletto”, via Castelletto 97, Breganze, di proprietà dell’IPAB La Pieve, concesso in uso al gestore e “Casa di Piero” via Capovilla 27, Villaverla, di proprietà del soggetto Gestore, fino a nr. 4 persone con disabilità, estendibili fino a 6 persone, con sufficiente livello di autosufficienza, residenti nel territorio del Distretto 2 per effettuare un percorso orientato allo sviluppo delle loro abilità residue, favorendo esperienze di vita autonoma dalla famiglia di origine (qualora ci sia).
- a garantire l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed

integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- a garantire l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- a garantire l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione all'interno della Cooperativa;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti per l'attività oggetto del presente accordo;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti

dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Art. 3 – Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS per ciascun ospite disabile inserito assegna un'impegnativa di residenzialità in base al livello di gravità dell'utente stabilito dalla SVAMDI;

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al gestore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dal gestore.

Art. 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La quota di rilievo sanitario degli ospiti disabili a carico dell'Azienda ULSS è uniformata al valore delle quote stabilite dalla Regione con DGRV n. 912/2022 assimilandole al valore dell'unità di offerta Comunità Alloggio per disabili come segue:

Livello assistenziale	Quota di rilievo assistenziale
Basso	€ 38,00
Medio e Alto	€ 60,00

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le

regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge (impegnative di residenzialità, a seconda del livello di gravità degli utenti);

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale alla Cooperativa entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Gestore accetta che:

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al gestore
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per la Cooperativa e ai relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre una sospensione del servizio per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 6 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 7 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente.

Articolo 8 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 9 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Art. 10 - Durata

Il presente accordo decorre dall'01/01/2023 fino al 30/06/2025. Non è ammessa la proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del gestore corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

Per "Verlata" Società Coop. Sociale

Il Rappresentante legale

Sig.a Marini Maria Elisa

REGIONE DEL VENETO

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'INSERIMENTO DI PERSONE
DISABILI CON UN PARZIALE LIVELLO DI AUTOSUFFICIENZA
PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI "CASA IN FIORE"
DELLA "NUOVI ORIZZONTI" SOCIETA' COOP. SOCIALE

TRA

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti n. 40, p. iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, rappresentante pro-tempore dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

E

"Nuovi Orizzonti" Soc. Cooperativa Sociale – Onlus, via Salzana, Santorso (VI) iscritta C.C.I.A.A. di Vicenza - C.F. - P.IVA 00766110241 rappresentata dal Presidente Sig. Inderle Denis nato a Thiene (VI) e residente a Santorso (VI) Codice fiscale NDRDNS63M18L157F il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

PREMESSO che:

- la Regione Veneto con DGR n.84 del 16.01.2007 in oggetto "*L.R. 16 agosto 2022 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accredimento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali*", ha

definito fra l'altro le Unità di Offerta che possono essere incluse nel Piano Socio Sanitario della Regione Veneto;

- alcune tipologie di offerta, all. B alla citata DGRV 84/2007, non sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, ma entrano a far parte del sistema di offerta dei servizi in quanto previsti dal Piano Sociale Regionale e sono soggetti all'obbligo di comunicazione di avvio attività da presentare al Comune dove hanno sede;
- tra le suddette unità di offerta rientra il Gruppo Appartamento per persone con disabilità;
- nel Piano di Zona Straordinario 2021 dell'Azienda ULSS 7 è ricompresa l'Unità di Offerta Gruppo Appartamento per disabili:
Casa in fiore, via Salzana, Santorso – ente gestore Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale di Santorso
- con deliberazione aziendale n. del è stata disposta la prosecuzione dell'inserimento di persone con parziale livello di autosufficienza nel suddetto Gruppo appartamento per persone con disabilità per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2025;
- il soggetto Gestore ha adempiuto all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività presentata al comune dove ha sede l'Unità di Offerta Gruppo Appartamento “Casa in fiore” di Santorso.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Il Gruppo Appartamento per persone con disabilità è un servizio che accoglie persone adulte con disabilità, con buoni livelli di autosufficienza, prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia

temporaneamente o permanentemente impossibilitata, ha come finalità l'accoglienza e gestione della vita quotidiana orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità residue e a favorire esperienze di vita autonome dalla famiglia di origine (qualora ci sia) con capacità ricettiva fino a 6 ospiti;

Art.2 Obblighi del soggetto Gestore

Il soggetto Gestore si impegna:

- ad accogliere nel Gruppo Appartamento "Casa in fiore", via Salzana, Santorso, fino a nr. 4 persone con disabilità, estendibili fino a 6 persone, con sufficiente livello di autosufficienza, residenti nel territorio del Distretto 2 per effettuare un percorso orientato allo sviluppo delle loro abilità residue, favorendo esperienze di vita autonoma dalla famiglia di origine (qualora ci sia).
- a garantire l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;

- a garantire l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- a garantire l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione all’interno della Cooperativa;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti per l’attività oggetto del presente accordo;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Art. 3 – Obblighi dell’Azienda ULSS

L’Azienda ULSS per ciascun ospite disabile inserito assegna un’impegno di residenzialità in base al livello di gravità dell’utente stabilito dalla SVAMDI;

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al gestore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dal gestore.

Art. 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La quota di rilievo sanitario degli ospiti disabili a carico dell'Azienda ULSS è uniformata al valore delle quote stabilite dalla Regione con DGRV n. 912/2022 assimilandole al valore dell'unità di offerta Comunità Alloggio per disabili come segue:

Livello assistenziale	Quota di rilievo assistenziale
Basso	€ 38,00
Medio e Alto	€ 60,00

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge (impegnative di residenzialità, a seconda del livello di gravità degli utenti);

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale alla Cooperativa entro il termine di giorni 60 dal

ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Gestore accetta che:

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al gestore
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per la Cooperativa e ai relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre una sospensione del servizio per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 6 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 7 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente.

Articolo 8 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 9 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Art. 10 - Durata

Il presente accordo decorre dall'01/01/2023 fino al 30/06/2025. Non è ammessa la proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del gestore corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana Per Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Soc.

Il Direttore Generale

Il Rappresentante legale

Dott. Carlo Bramezza

Sig. Denis Inderle

REGIONE DEL VENETO

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'INSERIMENTO DI PERSONE
DISABILI CON UN PARZIALE LIVELLO DI AUTOSUFFICIENZA
PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI "CASA
DELL'ORSA" DELLA "L'ORSA MAGGIORE" SOCIETA' COOP. SOCIALE

TRA

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti n. 40, p. iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, rappresentante pro-tempore dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

E

"L'Orsa Maggiore" Società Cooperativa Sociale, via Vergan 16, Malo (VI) iscritta C.C.I.A.A. di Vicenza - C.F. - P.IVA 02082840246 rappresentata dal Presidente Sig. Boschiero Paolo nato a Thiene (VI) il 21.11.1968 e residente a Malo (VI) Codice Fiscale BSCPLA68S21L157I il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

PREMESSO che:

- la Regione Veneto con DGR n.84 del 16.01.2007 in *oggetto "L.R. 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della*

tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali, ha definito fra l'altro le Unità di Offerta che possono essere incluse nel Piano Socio Sanitario della Regione Veneto;

- alcune tipologie di offerta, all. B alla citata DGRV 84/2007, non sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, ma entrano a far parte del sistema di offerta dei servizi in quanto previsti dal Piano Sociale Regionale e sono soggetti all'obbligo di comunicazione di avvio attività da presentare al Comune dove hanno sede;
- tra le suddette unità di offerta rientra il Gruppo Appartamento per persone con disabilità;
- nel Piano di Zona Straordinario 2021 dell'Azienda ULSS 7 è ricompresa l'Unità di Offerta Gruppo Appartamento per disabili:
- Casa dell'Orsa, via Vergan 12°, Malo – ente gestore Società Cooperativa Sociale L'Orsa Maggiore di Malo
- con deliberazione aziendale n. del è stata disposta la prosecuzione dell'inserimento di persone con parziale livello di autosufficienza nel suddetto Gruppo appartamento per persone con disabilità per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2025;
- il soggetto Gestore ha adempiuto all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività presentata al comune dove ha sede l'Unità di Offerta Gruppo Appartamento “Casa dell'Orsa di Malo.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Il Gruppo Appartamento per persone con disabilità è un servizio che accoglie persone adulte con disabilità, con buoni livelli di autosufficienza, prive di

nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata, ha come finalità l'accoglienza e gestione della vita quotidiana orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità residue e a favorire esperienze di vita autonome dalla famiglia di origine (qualora ci sia) con capacità ricettiva fino a 6 ospiti;

Art.2 Obblighi del soggetto Gestore

Il soggetto Gestore si impegna:

- ad accogliere nel Gruppo Appartamento “Casa dell’Orsa”, via Vergan 12 A, Malo, fino a nr. 4 persone con disabilità, estendibili fino a 6 persone, con sufficiente livello di autosufficienza, residenti nel territorio del Distretto 2 per effettuare un percorso orientato allo sviluppo delle loro abilità residue, favorendo esperienze di vita autonoma dalla famiglia di origine (qualora ci sia).
- a garantire l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- a garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;

- a garantire l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- a garantire l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione all’interno della Cooperativa;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti per l’attività oggetto del presente accordo;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Art. 3 – Obblighi dell’Azienda ULSS

L’Azienda ULSS per ciascun ospite disabile inserito assegna un’impegno di residenzialità in base al livello di gravità dell’utente stabilito dalla SVAMDI;

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al gestore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dal gestore.

Art. 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La quota di rilievo sanitario degli ospiti disabili a carico dell'Azienda ULSS è uniformata al valore delle quote stabilite dalla Regione con DGRV n. 912/2022 assimilandole al valore dell'unità di offerta Comunità Alloggio per disabili come segue:

Livello assistenziale	Quota di rilievo assistenziale
Basso	€ 38,00
Medio e Alto	€ 60,00

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge (impegnative di residenzialità, a seconda del livello di gravità degli utenti);

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale alla Cooperativa entro il termine di giorni 60 dal

ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Gestore accetta che:

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al gestore
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per la Cooperativa e ai relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre una sospensione del servizio per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 6 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 7 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro Competente.

Articolo 8 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 9 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Art. 10 - Durata

Il presente accordo decorre dall'01/01/2023 fino al 30/06/2025. Non è ammessa la proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del gestore corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana Per Soc. Coop. Soc. L'Orsa Maggiore

Il Direttore Generale

Il Rappresentante legale

Dott. Carlo Bramezza

Sig. Paolo Boschiero